

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IMMOBILI E FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE, PRODUTTIVO (sole pertinenze), COMMERCIALE, AGRICOLO E RELATIVE PERTINENZE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLIERA.

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

Art. 1 – (Finalità ed oggetto)

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica incentivando l'effettuazione di interventi di rimozione e smaltimento di manufatti, strutture e/o materiali contenenti amianto presente nei fabbricati e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Soliera, attraverso la concessione di incentivi economici.

Art. 2 – (Incentivi di natura amministrativa)

Gli incentivi di natura amministrativa, validi per tutte le tipologie di immobili e fabbricati ad uso residenziale, produttivo -pertinenze-, commerciale, agricolo all'interno del territorio del Comune di Soliera, sono costituiti da una serie di semplificazioni ed esenzioni introdotte nelle procedure e nelle istanze correlate alle opere di rimozione e sostituzione delle coperture e tamponamenti dei fabbricati costituiti in materiale contenente amianto in matrice compatta (d'ora in poi, per semplicità MCA).

Tali semplificazioni ed esenzioni trovano immediata applicazione dalla data di approvazione della delibera di Consiglio che istituisce il sistema incentivante, e dovranno essere recepite nei regolamenti di riferimento all'atto della prima modifica utile (Regolamento Edilizio; Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ecc.).

1. Fatte salve le limitazioni **(1)** elencate all'art. 6 del DPR 380/01, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 3 comma a) dello DPR sopra citato e dell'art. 7 della L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", i sottoelencati interventi sono classificati come manutenzione straordinaria e, quindi, assoggettati al rilascio di titolo abilitativo (es. SCIA, autorizzazione paesaggistica; ecc.):
 - a) rimozione del manto di copertura, dei tamponamenti e di altre componenti in MCA (es. tettoie, canne fumarie, tubazioni ecc.) presenti in fabbricati a qualsiasi destinazione d'uso e loro pertinenze, con o senza successiva sostituzione;
 - b) rimozione del manto di copertura, dei tamponamenti e di altre componenti in MCA (es. tettoie, canne fumarie, tubazioni ecc.) presenti in fabbricati a qualsiasi destinazione d'uso e loro pertinenze, con successiva sostituzione effettuata utilizzando materiali aventi caratteristiche analoghe dal punto di vista tecnico, estetico e funzionale.
2. per gli interventi di cui al precedente comma 1. non si applicano i vigenti diritti di segreteria in materia urbanistico-edilizia;
3. Tutti gli interventi di rimozione delle componenti edilizie in MCA che comportino occupazione di suolo pubblico, sono esentati dal pagamento del canone previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC n. 44 del 25.01.2001 e ss.mm.ii..

(1) le limitazioni riguardano quanto prescritto dalle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Art. 3 – (Contributi di natura economica)

Possono accedere al contributo economico i proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, di immobili e fabbricati ad uso residenziale, produttivo -pertinenze-, commerciale e agricolo all'interno del territorio del Comune di Soliera che intendano eseguire i seguenti interventi:

A) Rimozione e smaltimento quantitativi modesti di manufatti contenenti amianto in matrice compatta

Ai sensi del vigente protocollo fra Provincia di Modena, ARPAE, AUSL ed Enti Gestori del Servizio Rifiuti (rif. atto Prov. MO PG 50145 del 17/05/2010, in vigore dal 1 giugno 2010), i privati cittadini che effettuano autonomamente la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta, possono conferire gratuitamente al servizio pubblico i rifiuti derivanti da tale attività, utilizzando l'apposito circuito di ritiro a domicilio dei rifiuti.

I manufatti contenenti amianto, e i quantitativi che possono essere conferiti gratuitamente al servizio pubblico nell'ambito di tale procedura, sono indicati nella seguente tabella:

Tipologia materiali	Quantitativi massimi conferibili
pannelli, lastre piane e/o ondulate	n. 12 (ca. 24 mq. 360 Kg.)
piccole cisterne per acqua	n. 2 (di dimensioni massime di 500 litri)
canne fumarie o tubazioni	ml. 3 (ml. = metri lineari)
cassette per ricovero animali domestici (cucce)	n. 1
piastrelle per pavimenti (linoleum)	mq. 15 (mq. = metri quadri)

Tabella A – Tipologia e quantitativi di materiali in amianto conferibili gratuitamente al Gestore del servizio rifiuti

Il beneficio si applica ai privati cittadini, artigiani, commercianti che effettuano autonomamente la rimozione dei manufatti in MCA, senza rivolgersi a ditte specializzate; sono pertanto escluse imprese e ditte specializzate in manutenzione ed iscritte all'Abo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 10 "Bonifica dei beni contenenti amianto".

Le procedure per conferire i manufatti rimossi al servizio pubblico sono quelle indicate nel protocollo sopracitato (presentazione piano di lavoro semplificato, rimozione e confezionamento dei materiali in sicurezza, ecc.), pubblicato integralmente sul portale della Provincia di Modena e su quello del Comune di Soliera.

In caso di modifica del protocollo suddetto, attualmente in fase di revisione, l'eventuale variazione delle tipologie e dei quantitativi dei materiali sopra elencati sarà comunicata alla cittadinanza attraverso gli organi di stampa e il sito web del Comune e le variazioni avranno efficacia immediata a partire dalla data di modifica del protocollo.

Coloro che, avendone i requisiti e seguendo tutte le procedure previste, rimuovono e conferiscono gratuitamente al servizio pubblico i manufatti in amianto riportati in elenco, possono usufruire anche di un contributo economico per l'acquisto, presso i rivenditori specializzati, dei dispositivi necessari a rimuovere e confezionare in sicurezza i manufatti in amianto denominati "Kit rimozione amianto". Il contributo per ogni singolo intervento nell'anno di riferimento è riconosciuto nella misura stabilita annualmente dall'Amministrazione.

Le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di contributo che, in ogni caso, pur nella massima semplificazione possibile delle procedure (es. utilizzo dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000), dovranno prevedere la verifica dei requisiti previsti dal protocollo provinciale sopracitato, con erogazione del contributo solo ad avvenuta presa in carico dei manufatti in MCA da parte del Gestore del Servizio Rifiuti e presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione probatoria.

B) Rimozione e smaltimento quantitativi consistenti di manufatti contenenti amianto in matrice compatta

I privati cittadini, artigiani, commercianti ed agricoltori che per la rimozione di materiali contenenti amianto in matrice compatta superiori ai limiti quantitativi indicati nella tabella A, possono usufruire di un contributo

economico a parziale copertura delle sole spese inerenti la rimozione e lo smaltimento di tali manufatti. Gli interventi, per essere ammessi a beneficio, dovranno essere effettuati esclusivamente con l'ausilio delle ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 10 "Bonifica dei beni contenenti amianto" e in piena conformità alle normative vigenti.

I proprietari di immobili ad uso civile abitazione ricadenti nel territorio comunale di Soliera possono presentare, nell'ambito di ogni bando di incentivazione, solo una richiesta di contributo relativa ad un singolo fabbricato e alle relative pertinenze. In caso di condominio la richiesta potrà essere inoltrata dall'amministratore o da un legale rappresentante appositamente delegato con atto scritto dagli altri condomini.

Sono esclusi dal contributo:

- a) gli immobili posseduti da imprese od utilizzati per attività di impresa, a titolo di proprietà o altro diritto reale o anche tramite locazione, comodato o altro diritto d'uso o di godimento, ad eccezione delle pertinenze;
- b) gli immobili privi di legittimazione urbanistico-edilizia;
- c) gli oneri sostenuti per la progettazione dell'intervento e per il suo accantieramento, per l'acquisto dei materiali sostitutivi e per loro messa in opera;
- d) soggetti che al momento della pubblicazione del bando di cui all'art. 5 abbiano già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto.

Qualora, in sede di prima applicazione del regolamento e sulla scorta degli esiti dei bandi espletati per l'erogazione degli incentivi, la Giunta ritenga di inserire o escludere alcune categorie di immobili, avrà facoltà di farlo mediante apposito atto.

Art. 4 - (Stanziamiento ed entità del contributo)

- L'Amministrazione, sulla base delle disponibilità annuali, ha facoltà di iscrivere in sede di formazione di bilancio preventivo una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto atti al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 1;
- i contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati in sede di bilancio preventivo e potranno essere concessi solo per gli interventi nell'ambito di immobili e fabbricati ad uso residenziale, produttivo -pertinenze-, commerciale e agricolo all'interno del territorio del Comune di Soliera che rispettino le norme previste dal presente regolamento e le norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico;
- il contributo riconosciuto per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto in matrice compatta, è stabilito annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale;
- il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l'installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto (c.d. conto energia) nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga;
- Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la totalità delle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 6 e presentate nel termine stabilito dal bando, queste, qualora confermate dal richiedente, entreranno a far parte della graduatoria dell'anno successivo.

Art. 5 - (Modalità di accesso al contributo)

- a) Per l'assegnazione del contributo economico di cui al precedente articolo 4, l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando pubblico;
- b) nel bando di cui sopra sono specificati, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) il bando pubblico dovrà essere oggetto di adeguata pubblicizzazione tramite i canali di informazione di più facile accesso e diffusione per la cittadinanza.

Art. 6 - (Esame delle domande ed ammissibilità al contributo - Graduatoria)

Le domande, pervenute entro il termine stabilito dal bando di cui all'art. 5, saranno esaminate a cura del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente regolamento e nel bando, con la formulazione di una graduatoria.

La valutazione delle domande sarà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. in base all'ubicazione del fabbricato oggetto d'intervento e delle sue pertinenze, dando precedenza agli interventi ubicati entro un raggio di 150 metri da edifici utilizzati da utenza sensibile, quali asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
2. la destinazione d'uso dei fabbricati ed edifici intendendo dare priorità agli interventi su fabbricati ed edifici ad uso residenziale;
3. tipo e caratteristiche dei materiali. Verrà presa in considerazione la friabilità, la compattezza e durezza dei materiali contenenti amianto in quanto influenti sulla potenzialità di rilascio di fibre nell'ambiente e quindi sulla pericolosità;
4. lo stato di conservazione e tipo dei materiali. Verranno presi in considerazione le condizioni di degrado, danneggiamento e pericolosità dei materiali, dovute a vetustà, caratteristiche del materiale (friabile, compatto, duro), esposizione a fattori di deterioramento (vibrazioni, sbalzi termici, erosione eolica, infiltrazioni d'acqua, piogge acide, ecc.), all'azione degli occupanti o all'esecuzione di interventi edilizi. A tal fine si farà riferimento ad eventuali ordinanze sindacali con cui viene ingiunta l'esecuzione di opere di sistemazione e/o messa in sicurezza oppure alle specificazioni tecniche contenute nella documentazione prodotta dal richiedente (foto, perizie, ecc.);
5. ordine cronologico di presentazione delle domande. Ai fini della determinazione del termine di presentazione fa fede unicamente il timbro di protocollo del Comune. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la totalità delle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 6 e presentate nel termine stabilito dal bando, queste, qualora confermate dal richiedente, entreranno a far parte della graduatoria dell'anno successivo.

Qualora, in sede di prima applicazione del regolamento ed a seguito del primo espletamento del bando per l'erogazione degli incentivi, emergano esigenze diverse in merito ai criteri summenzionati, questi potranno eventualmente essere integrati dalla Giunta, mediante apposito atto ed essere applicati nei successivi bandi.

Art. 7 - (Erogazione del contributo)

L'erogazione del contributo, agli aventi diritto, avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della documentazione attestante:

1. le spese effettivamente sostenute e dietro presentazione di regolare fattura, debitamente quietanzata;
2. l'avvenuta realizzazione dell'intervento nel rispetto delle normative disciplinanti la rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
3. la verifica dei requisiti delle imprese utilizzate per la rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti in MCA;

4. la verifica della corretta attuazione delle procedure previste dalla vigente normativa per l'esecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti in MCA (piano di lavoro, formulario rifiuti, ecc.);
5. la conformità, fatto salvi i casi di attività edilizia libera, ai provvedimenti edilizi o agli altri titoli abilitativi;
6. eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del contributo economico riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo di cui al precedente art. 4.

Art. 8 - (Ispezioni e controlli)

L'Ufficio comunale competente, anche tramite gli enti competenti o tramite associazioni convenzionate con Il Comune, potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili dei richiedenti il contributo economico al fine di effettuare tutte le verifiche di ufficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

Art. 9 - (Decadenza)

Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:

- fatti salvi i casi di attività edilizia libera che non incidano sugli aspetti paesaggistici, mancato ottenimento del provvedimento edilizio (permesso di costruire) o degli altri titoli abilitativi edilizi (S.C.I.A., Comunicazione di Inizio Attività, altro);
- accertamento in sede di verifica dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
- accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, dalle modalità di rimozione e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 7 comma 1 nei termini previsti dal bando di cui all'art. 5. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
- ogni altra fattispecie in contrasto con il presente regolamento o con il bando di cui all'art. 5.

Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Responsabile del Settore Competente provvederà, con apposito atto, a revocare il contributo economico al soggetto interessato.

Art. 10 - (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione;

Il presente regolamento una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse.